

COMUNE DI VALPELLINE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE
VALPELLINE

RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

**REGOLAMENTO
COMUNALE IN MATERIA
DI EROGAZIONE DI
ASSEGNO POST-NATALE,
AI SENSI DELL'ART. 13
(COMMI 1, 2, 3 E 4) DELLA
LEGGE REGIONALE 27
MAGGIO 1998 N. 44**

Art. 1- Prima annualità	2
Art. 2- Seconda e terza annualità	2
Art. 3- Norme Comuni	3
Art. 4- Controlli	3

Art. 1- Prima annualità

1. L'assegno post-natale, ai sensi dell'art.13 (commi 1, 2, 3 e 4) della Legge regionale 27 maggio 1998 n° 44, è concesso, per tre annualità, in favore dei minori residenti nel Comune di Valpelline di età tra 0 e 3 anni o, tra 0 e 5 anni, nei soli casi di affidamento preadottivo e di adozione o affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale e disposti dal Tribunale per i minorenni.
2. Chi esercita la potestà parentale o l'affidatario nel caso di affidamento familiare di minore a terzi di durata almeno annuale disposto dal Tribunale per i minori, deve presentare la domanda per la concessione dell'assegno post-natale per la prima annualità, entro il termine di 60 giorni dalla data della nascita o dalla data dell'affidamento preadottivo, dell'adozione, o dell'affidamento familiare disposti dal Tribunale per i minorenni.
- 3.
4. Nel caso di minori immigrati nel Comune di Valpelline da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per l'ottenimento della residenza del minore.
5. L'assegno verrà erogato ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata ottenuta la residenza ed il compimento del primo anno di età del bambino.
- 6.
7. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE).
- 8.
9. Qualora la domanda sia accoglibile, ma presentata tardivamente, essa ha diritto all'erogazione dell'assegno post-natale ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata presentata la domanda ed il compimento del primo anno di età del bambino o prima annualità di adozione o affidamento.

Art. 2- Seconda e terza annualità

1. Per la concessione successiva al primo anno dell'assegno post-natale ai sensi dell'art.13 (commi 1, 2, 3 e 4) della Legge regionale 27 maggio 1998, n° 44, l'istante deve presentare apposita domanda/dichiarazione per la concessione dell'assegno post-natale entro il termine di 60 giorni dalla data del compimento dell'età del minore, pena la decadenza dal beneficio per l'intera annualità.
2. Alla domanda/dichiarazione deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE).

3. Nel caso di minori immigrati nel Comune di Valpelline da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento della residenza.
L'assegno verrà erogato ridotto per la seconda e/o terza annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata ottenuta la residenza ed il compimento del secondo e/o terzo anno di età del bambino.

Art. 3- Norme Comuni

1. I termini del procedimento amministrativo decorrono dalla data di presentazione della domanda di concessione dell'assegno post-natale, attestata dal protocollo del Comune, con allegato la dichiarazione sostitutiva unica, comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE).
2. Ai fini della presentazione delle domande è fatto obbligo di utilizzare la modulistica in distribuzione presso l'ufficio di segreteria comunale al fine di dichiarare quanto ivi previsto.
3. La presentazione della domanda su moduli non conformi o priva degli allegati richiesti comporta, l'inammissibilità della domanda stessa, senza possibilità di integrazione, salvo nuova presentazione conforme alle prescrizioni.
4. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e ISEE, relativo al nucleo anagrafico di riferimento l'istante ha l'obbligo di rivolgersi ad un CAF.
5. Il provvedimento di concessione dell'assegno dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda ed il pagamento dell'assegno dovrà avvenire nei 60 giorni successivi al provvedimenti di concessione.

Art. 4- Controlli

1. Il responsabile del procedimento, prima della concessione dell'assegno e per ogni istanza, accerta d'ufficio i requisiti formali e di merito imprescindibili per la concessione, nonché quantifica la cifra da erogare ai sensi delle disposizioni regionali.
2. Per i requisiti di merito il responsabile del procedimento accerta nello specifico:
 - a) Residenza e data di nascita ed eventualmente, data di adozione o affidamento del minore;
 - b) stato di famiglia dello stesso minore e consistenza del suo nucleo familiare – anagrafico con riferimento anche al numero dei figli esistenti e presenti nel nucleo familiare ;
 - c) verifica dell'esistenza in vita di entrambi i genitori;
 - d) verifica presso l'INAIL e l'ufficio regionale Invalidi, presso l'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali dell'esistenza di eventuali provvidenze economiche a favore del minore e ciò nell'esclusivo caso di morte di un genitore;
 - e) verifica della corrispondenza dei dati dichiarati nella dsu con quelli risultanti dagli accertamenti precedenti;

- f) verifica in collegamento telematico con l'Inps della corrispondenza dei dati economici ISEE dichiarati con quelli acquisiti dall'istituto previdenziale;
 - g) verifica del dato economico dell'IRSEE del nucleo familiare rispetto alle disposizioni regionali impartite;
 - h) compara i dati economici del nucleo familiare dichiarati e validati dal Caf, eventualmente rettificati con i dati economici dell'IRSEE con quelli necessari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno post natale, dichiarandone l'ammissibilità al beneficio o meno.
3. L'assegno post-natale è concesso con apposito provvedimento amministrativo del responsabile di spesa competente.
4. Successivamente alla concessione dell'assegno post-natale ed in ogni caso, il responsabile del procedimento trasmette apposita richiesta di verifica della situazione economico-patrimoniale dichiarata dall'istante al fine dell'ottenimento dell'assegno post natale, con allegata copia delle dichiarazioni presentate, al corpo della Guardia di Finanza competente per territorio.